



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
EVARISTO FELICE DALL'ABACO

REGOLAMENTO DEI CORSI SINGOLI

Art. 1

Definizioni

Il presente Regolamento, a completamento dell'art. 38 del Regolamento didattico del Conservatorio di Verona, definisce le norme per l'ammissione a singoli insegnamenti, qui denominati "corsi singoli".

I corsi singoli sono insegnamenti attivati nell'anno accademico di riferimento e presenti nei piani di studio di diploma accademico di primo e di secondo livello. Si tratta esclusivamente di corsi collettivi, di gruppo o a carattere laboratoriale. Ad essi è possibile iscriversi senza l'obbligo di immatricolazione ad un corso di studio.

Ai fini del presente Regolamento, i corsi singoli sono classificati nelle seguenti tipologie:

1. corsi singoli finalizzati alla formazione personale e all'aggiornamento professionale;
2. corsi singoli finalizzati al raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti per l'accesso ai diplomi accademici di secondo livello o alla partecipazione a concorsi;
3. corsi singoli per studenti che intendono anticipare esami appartenenti all'ordinamento didattico dei corsi di diploma accademico.

Art. 2

Iscrizione

Per iscriversi a un corso singolo presente nei piani di studio o nei campi disciplinari del Triennio accademico è necessario il possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Per iscriversi a un corso singolo presente nei piani di studio del Biennio accademico è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli:

- un Diploma di Conservatorio dell'ordinamento tradizionale (congiuntamente ad un Diploma di scuola secondaria superiore o ad un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo);
- un Diploma accademico di I livello;
- un titolo accademico di I livello conseguito all'estero e riconosciuto idoneo;
- una Laurea dell'ordinamento tradizionale;
- una Laurea triennale;
- una Laurea conseguita all'estero e riconosciuta idonea.

L'iscrizione ai corsi singoli:

- ha la durata di un anno accademico;
- consente di sostenere l'esame negli appelli previsti nelle sessioni relative all'anno accademico di iscrizione;
- prevede il rilascio di regolare certificazione.

La carriera relativa ai corsi singoli, esaurite le ore di frequenza, si chiude con il superamento degli esami e, comunque, non oltre il termine dell'anno accademico. Per frequentare corsi nell'anno accademico successivo è necessaria una nuova domanda di iscrizione. Non è possibile chiedere nuovamente l'iscrizione a un corso singolo già frequentato in precedenza.

L'iscrizione ad un corso singolo è incompatibile con quella attiva ad un altro corso di studio presso Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.

Art. 3

Contributi

I contributi relativi all'iscrizione ai corsi singoli sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Corsi singoli finalizzati alla formazione personale e all'aggiornamento professionale

Si possono iscrivere coloro che hanno interesse specifico ad un aggiornamento culturale o all'integrazione delle competenze professionali.

L'iscrizione è consentita anche per più di un insegnamento, purché il numero complessivo di crediti non superi i 15 CFA.

Il riconoscimento di esami superati come corsi singoli, nel caso di successive iscrizioni a corsi di diploma accademico di primo o secondo livello, sarà oggetto di valutazione da parte delle competenti strutture didattiche.

Art. 5

Corsi singoli finalizzati al raggiungimento di requisiti curriculari per la partecipazione a concorsi

Esclusivamente ai fini della partecipazione a concorsi pubblici, l'iscrizione è consentita anche per più di un insegnamento, purché il numero complessivo di crediti non superi i 24 CFA.

Art. 6

Corsi singoli per studenti che intendono anticipare esami appartenenti all'ordinamento didattico dei corsi di diploma accademico

Agli studenti che intendono anticipare esami appartenenti a un corso di primo o di secondo livello, è concesso di essere ammessi alla frequenza e sostenere i relativi esami per un numero complessivo di crediti non superiore a 15 CFA.

A partire dall'anno accademico successivo, lo studente può chiedere l'immatricolazione al corso di diploma accademico ed il riconoscimento dei crediti acquisiti.

Gli esami sostenuti secondo queste modalità non costituiscono titolo preferenziale per l'immatricolazione ai corsi di diploma accademico, e il loro sostenimento non esenta lo studente dalle modalità di immatricolazione previste per il corso (verifica preventiva dei requisiti, esame di ammissione, ecc.).

Art. 7

Periodi utili per l'iscrizione

I periodi utili per l'iscrizione sono definiti annualmente nel Manifesto degli studi del Conservatorio.